

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 aprile 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2026.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 20 ottobre 2024 nel territorio dell'isola di Stromboli del Comune di Lipari in Provincia di Messina. (26A01698) ... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 30 marzo 2026.

Proroga del decreto 12 maggio 2025, concernente la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Puzzone di Moena/Spretz Tzaori», registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 1162/2013 della Commissione del 7 novembre 2013. (26A01693) ... Pag. 2

DECRETO 30 marzo 2026.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano». (26A01694) ... Pag. 3

DECRETO 31 marzo 2026.

Integrazione del decreto 24 giugno 2015 di riconoscimento del Consorzio tutela Vini Vesuvio, e successive integrazioni e modificazioni, incaricato a svolgere le funzioni di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOP «Vesuvio» ed IGP «Pompeiano» ed attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la IGP «Catalanesca del Monte Somma». (26A01704) ... Pag. 12

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 27 febbraio 2026.

Rideterminazione del contributo del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. (26A01705) ... Pag. 14



DECRETO 24 marzo 2026.

Autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati da Viacqua S.p.a., relativi alla tariffa del servizio idrico integrato. (26A01692) Pag. 30

Ministero dell'interno

DECRETO 31 marzo 2026.

Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola. (26A01708) Pag. 30

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 18 marzo 2026.

Scioglimento della «Cooperativa edilizia turistica C.E.T. Azzurra - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Falconara Marittima e nomina del commissario liquidatore. (26A01695) Pag. 33

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 23 dicembre 2025.

Adempimenti di cui all'articolo 6, comma 9-septies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Approvazione del Piano annuale di attività e del sistema dei limiti di rischio (RAF) per l'anno 2026. (Delibera n. 58/2025). (26A01707) Pag. 34

DELIBERA 29 gennaio 2026.

Fondo sanitario nazionale 2024. Riparto del contributo di 20 milioni di euro per l'attività degli IRCCS in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza - articolo 1, comma 496, legge 30 dicembre 2020, n. 178. (Delibera n. 1/2026). (26A01706) Pag. 37

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban Mylan». (26A01685) Pag. 41

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon» (26A01686) Pag. 41

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sibillette» (26A01687) Pag. 42

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen» (26A01688) Pag. 43

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex» (26A01689) Pag. 43

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox» (26A01690) Pag. 44

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amlodipina, «Amlodipina Teva» (26A01700) Pag. 44

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di glicerina, «Verolax». (26A01701) Pag. 46

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brivaracetam, «Brileps». (26A01702) Pag. 47

Regolamento recante la disciplina dell'iniziativa «AIFA INCONTRA» (26A01727) Pag. 47

Regolamento recante la disciplina dell'iniziativa «AIFA ASCOLTA» (26A01728) Pag. 47

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso relativo a buoni fruttiferi postali (26A01730) Pag. 47

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di exequatur (26A01699) Pag. 48

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Toscano» o «Toscana». (26A01703) Pag. 48

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente ex alveo del c.d. «Fosso della Cancelliera», nel Comune di Roma - località Santa Palomba. (26A01696) Pag. 48

Ministero dell'interno

Dimostrazione della copertura del costo dei servizi, per l'anno 2023, per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa. (26A01729) Pag. 49



**Presidenza
del Consiglio dei ministri**COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREIRaccolta delle ordinanze adottate dal Commissario
straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici
nell'area dei Campi Flegrei, anno 2025. (26A01691) *Pag.* 49**Regione Umbria**Autorizzazione a produrre e mettere in vendita
l'acqua minerale naturale «Sorgente Umbra - Roc-
chetta» condizionata con due nuove linee denomi-
nate Linea 2 e Linea 3 nello stabilimento in località
Madonna del Piano nel Comune di Gualdo Tadi-
no. (26A01697)*Pag.* 50

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 marzo 2026.

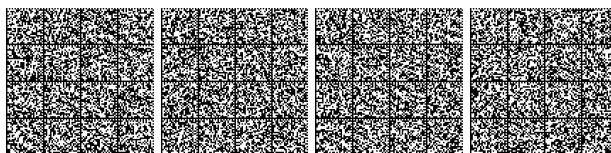
Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito dalla legge 28 dicembre 1996, n. 609, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto»;



Visto il decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto l'art. 4, commi 2 e 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, introdotto dall'art. 6, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, così come modificati dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, che proroga il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola nonché per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica al 31 dicembre 2027;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che istituisce il Ministero dell'istruzione;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che modifica la denominazione del Ministero dell'istruzione in Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto l'art. 5, comma 4-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, introdotto dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151 concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992, recante «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 218 del 16 settembre 1992;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 201 del 19 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legi-

slativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 197 del 24 agosto 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 marzo 2018, recante «Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 74 del 29 agosto 2018;

Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2021, recante «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 237 del 4 ottobre 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 settembre 2021, recante «Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 259 del 29 ottobre 2021;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 5, comma 4-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15;

Sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 marzo 2026;

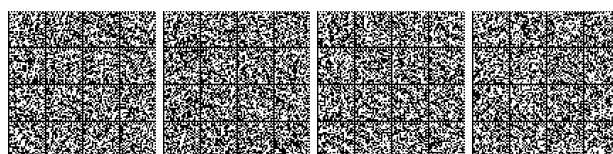
Decreta:

Art. 1.

Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola di cui al presente decreto, non ancora adeguati alla normativa antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicati:

a) entro nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l'attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992: 7.0 (genera-



lità); 7.1, secondo comma, lettere *a*) e *b*) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8 (sistemi di allarme); 9.2 (estintori); 10 (segnalazione di sicurezza); 12 (norme di esercizio);

b) entro il 31 dicembre 2027, sono attuate tutte le disposizioni previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il completo adeguamento alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.

2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto sono effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, ovvero del progetto eventualmente approvato a seguito di deroga di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. In tali casi, le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.

3. Anche per le attività che abbiano fatto ricorso alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, resta fermo l'obbligo di presentare al competente Comando dei vigili del fuoco, entro nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l'attuazione almeno delle misure relative a: S.10.4 (soluzioni progettuali); S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica); S.4.5.9 (segnalazione d'esodo ed orientamento); livello di prestazione II di S.6 (misura di controllo dell'incendio); S.5 (misure di gestione della sicurezza antincendio); V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio); segnalazione di sicurezza ove prevista; livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme), ove previsto.

Art. 2.

Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, le istituzioni scolastiche e gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano, nell'ambito delle rispettive competenze, idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi.

2. Le misure gestionali previste al comma 1 sono individuate dai soggetti responsabili di cui al medesimo comma, anche tra quelle previste dal capitolo S.5 di cui alle norme tecniche del decreto del Ministro dell'interno

3 agosto 2015 e coerentemente con la specifica valutazione del rischio incendio, che tenga conto, in particolare, delle carenze e delle non conformità presenti all'interno delle attività stesse.

3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando quanto indicato al comma 2, si forniscono di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali da adottare:

a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;

b. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;

c. garantire che l'affollamento dell'attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l'affollamento presente;

d. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile dell'attività, una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali;

e. potenziare il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività; tali addetti antincendio, svolgono controlli preventivi e vigilano sul mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo transitorio, unitamente ai compiti della propria mansione. Detti lavoratori incaricati possono essere integrati anche avvalendosi di personale esterno non dipendente. Nel caso di affidamento in appalto del suddetto servizio dovranno essere utilizzati operatori economici con comprovata idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformità al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

f. assicurare ai lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di formazione antincendio tipo 3-FOR di cui all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, ed il conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512;

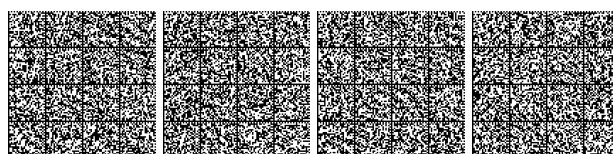
g. provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

h. effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;

i. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all'interno delle attività.

4. L'attuazione delle misure di cui alle lettere *d*) e *h*) è riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.

5. La valutazione del rischio incendio di cui al comma 2 è mantenuta agli atti dell'attività e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti.



Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2026

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

*Il Ministro dell'istruzione
e del merito*
VALDITARA

26A01708

